



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

*approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 5/9/2014
e successivamente modificato con:*

- a) deliberazione del C.C. n. 27 del 28/7/2015;*
- b) deliberazione del C.C. n. 13 del 29/3/2017;*
- c) deliberazione del C.C. n. 11 del 26/6/2018.*

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 3 – Soggetto attivo.....	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	4
Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali	6
Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni.....	6
Art. 8 bis - Riduzioni tariffarie a favore delle UtENZE Domestiche per il conferimento differenziato presso il Centro di Raccolta.....	8
Art. 9 - Agevolazioni.....	9
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	9
Art. 11 – Categorie di utenza	9
Art. 12 - Tariffe del tributo.....	10
Art. 13 – Riscossione	10
Art. 14 – Dichiarazioni.....	11
Art. 15 – Tributo giornaliero	12
Art. 16 – Rimborsi e compensazione	13
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni	13
Art. 18 - Dilazione del pagamento.....	14
Art. 19 – Riscossione coattiva	15
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento.....	16

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. Per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti si rimanda ad apposito Regolamento Comunale, anche per quanto attiene la definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b. le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - d. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - e. I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Si considera assoggettabile a tributo il 30% della superficie totale delle seguenti aree scoperte:
 - a. aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività, ecc...) per cui è di difficile determinazione la superficie da assoggettare al tributo;
 - b. aree ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- a. Locali inutilizzati e completamente sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b. locali stabilmente destinati a impianti tecnologici quali: centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
- c. superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
- d. locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- e. vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- f. di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h. destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i. delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- j. balconi a sbalzo, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative;
- k. locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- l. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- m. scuole private parificate, sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- n. locali per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Aree:

- a. impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- b. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- c. zone di transito e di manovra;
- d. zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- e. aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La parte di area da sottrarre a tassazione è quella in cui viene attuato un processo produttivo che dà origine ordinariamente, escludendo l'occasionalità, ed in via prevalente alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, intendendosi che gli stessi debbono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La superficie della parte di area così individuata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo art. 14 comma 6 del presente Regolamento.

4. Nel caso trovi applicazione l'esenzione di superfici di cui al comma precedente i locali o le aree esterne non esentate vengono assoggettate alla tariffa sulla base delle attività effettivamente esercitate.
5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, e come criterio residuale da applicarsi qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 65%;
 - elettrauto: 65%;
 - locali adibiti da imprenditori agricoli a ricovero attrezzi e mezzi agricoli: 40%, cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

2. Per usufruire del predetto criterio di determinazione della superficie da assoggettare a tassazione il soggetto interessato dovrà attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, presentando il modello Mud relativo all'anno precedente, con facoltà da parte del soggetto gestore del tributo, di effettuare controlli o richiedere ulteriore documentazione.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Premesso che su tutto il territorio comunale è istituito il servizio di raccolta rifiuti, si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada d'accesso (strada privata, stradello poderale o vicinale).

2. In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura stradale, s'intendono completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 500 (misurabili sulla viabilità pubblica) dai punti di conferimento delle frazioni merceologiche secco ed organico, disposti a cura del Gestore, previa validazione da parte del Comune. Nel caso in cui tale distanza superi i 500 metri viene riconosciuta al contribuente una riduzione sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile del tributo pari al 30%;
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
4. Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni la cui richiesta va presentata annualmente:
 - a. a favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
 - b. per i locali delle utenze domestiche residenti il cui numero di occupanti sia uguale a zero per effetto di quanto all'art. 11, secondo comma lettera a), è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (€/mq) prevista per un solo componente, qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.
 - c. per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni la cui richiesta va presentata annualmente:
 - d. per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15.
 - e. per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente, che comunque non potrà essere superiore al 60% della parte variabile del tributo, al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spese del produttore.

- f. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
- g. Alle utenze non domestiche inattive, causa cessata o non ancora iniziata o accertata sospensione di attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di sei mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova documentata richiesta.
- h. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

Art. 8 bis - Riduzioni tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso il Centro di Raccolta

1. Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed abbandoni di rifiuti pericolosi, sono istituiti sistemi di premialità per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuti presso il centro di raccolta (CDR).
2. Per le utenze domestiche che conferiranno specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti (CDR) dotato di sistema che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni tariffarie.
3. Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI; la quantificazione dei materiali conferiti avviene con la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
4. Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
5. I materiali conferiti al CDR da contabilizzarsi ai fini della "premialità" sono:
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE):
 - RAEE 1 Frigoriferi, congelatori;
 - RAEE 2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, microonde);
 - RAEE 3 Tv, monitor;
 - RAEE 4 Piccoli elettrodomestici;
 - RAEE 5 fonti luminose (lampadine, tubi al neon);
 - Altre tipologie di materiali conferiti:
 - Olio vegetale (oli di frittura);
 - Olio minerale (olio motore autoveicoli);
 - Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli);
 - Ingombranti;
6. Lo sconto tariffario sarà concesso nei confronti dei contribuenti che risultino in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti degli anni precedenti.
7. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario, il valore dei punti, nonché i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi sono deliberati dalla Giunta comunale.
8. Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
9. La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi;
10. Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta/fattura dell'anno successivo.

Art. 9 - Agevolazioni

1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo. I criteri per potere accedere a dette agevolazioni e l'entità delle stesse sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a. Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b. Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b. domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto anche conto della specificità territoriale, sociale ed economica, nonché della tipologia di rifiuto prodotto, e della effettiva attività esercitata nei locali. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il Responsabile per la gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria più pertinente.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza assumano rilevanza autonoma e siano, pertanto, ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal DPR 27 aprile 1999 n.158.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo a riferimento il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire mediante il modello F24 che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo ovvero tramite le altre modalità di pagamento previste dalla legge.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a. 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; **(limitatamente all'anno di imposta 2017 tale scadenza è posticipata al 15 settembre)**
 - b. 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.
3. In caso di mancata tempestiva approvazione da parte del Consiglio d'ambito di Atersir del Piano economico finanziario su cui si basa la definizione delle tariffe, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, pari al 50% del dovuto sulla base delle tariffe e dei criteri previsti per l'anno precedente, e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione delle tariffe per l'annualità di competenza.
4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune (al concessionario in caso di affidamento in concessione) apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni da quello in cui:
 - a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune ovvero il gestore incaricato, rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. art. 6, 3° comma, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

6. Il soggetto passivo che intende usufruire della detassazione di parti di superfici, ai sensi dell'art. 6, comma 3 dovrà, a pena di decadenza:
 - a. presentare, in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - Planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - b. successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione. In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.
7. Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.
8. L'applicazione della riduzione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (formulari di identificazione / registri di carico e scarico).
9. L'agevolazione prevista alla lettera g) del comma 4 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a. i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b. l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c. la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il tasso per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere , nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avviso di accertamento, con le seguenti modalità:
 - a. la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà, fermo restando che non è consentita alcuna rateizzazione per importi inferiori a € 100,00 per le utenze domestiche ed € 1.000 per le utenze non domestiche;
 - b. la rateizzazione può essere effettuata fino ad un massimo di 24 rate mensili, fatta salva l'applicazione degli interessi legali , applicabili dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito di dilazione;
 - c. nel caso in cui le somme da rateizzare siano superiori a € 10.000, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
2. la rata di pagamento minima è pari a € 50,00.
3. Su richiesta del contribuente, è ammessa altresì la rateizzazione del pagamento della singola rata ordinaria del tributo, con le seguenti modalità:
 - a. la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento cui si riferisce e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà, fermo restando che non è consentita alcuna rateizzazione per importi inferiori a € 100,00 per le utenze domestiche ed € 1.000 per le utenze non domestiche;
 - b. la rateizzazione può essere effettuata fino ad un massimo di n. 4 rate mensili, fatta salva l'applicazione degli interessi legali , dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito di dilazione.
4. In ogni caso, a pena di decadenza, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi eventualmente resa od ogni altra documentazione ritenuta idonea a comprovare la temporanea situazione di difficoltà economica.
5. Il provvedimento di rateizzazione è emesso dal Funzionario Responsabile del tributo.

In caso di mancato pagamento di una rata concessa ai sensi del comma 1 e 2:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c. al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento;
- d. le sanzioni dell'avviso di accertamento sono applicate per intero.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore

all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.